

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE SABBATA, TEDESCO TATÒ Giglia, MODICA, BENEDETTI, MAFFIOLETTI e STEFANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1979

Disciplina degli effetti delle condanne penali sull'elettorato attivo e sull'accesso al pubblico impiego

ONOREVOLI SENATORI. — In base alla legislazione in vigore, la disciplina dell'esclusione dalle liste elettorali e quella dell'esclusione dall'accesso al pubblico impiego per effetto di condanne penali non sono fra loro coordinate.

All'interno dei vari gruppi di pubblico impiego è, poi, diverso l'elenco dei reati per i quali si perde, a seguito di condanna, l'accesso o si consegue la destituzione. Vi è, nella formazione delle relative norme, una differenza di epoca ed anche di regime giuridico, come, per esempio, fra lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, e il testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, che disciplina lo stato giuridico dei dipendenti degli enti locali.

L'elenco dei reati che comportano, in forza della relativa condanna, la cancellazione dalle liste elettorali, appare definito con eccessivo rigore, rispetto ad una maturazione della coscienza civile che si è formata in trenta anni di vita costituzionale. Non sembra, inoltre, molto comprensibile la ragione per cui condanne, che, ai sensi del codice penale, non comportano interdizione dai pubblici uffici, debbano avere come effetto la perdita, sia pure temporanea, dell'elettorato attivo, al punto che non appa-

re infondato un sospetto di incostituzionalità.

Il disegno di legge che si sottopone all'esame degli onorevoli senatori intende operare una semplificazione, una razionalizzazione e un coordinamento di tutta questa materia e conseguire, per questa strada, un più elevato grado di quella certezza del diritto, che è parsa mancare anche in alcune recenti, clamorose vicende.

Per raggiungere questo scopo si propone di limitare la cancellazione dalle liste elettorali per i casi e per la durata per i quali le leggi penali prevedono l'interdizione dai pubblici uffici e correlativamente di stabilire alle stesse condizioni l'incapacità ad accedere al pubblico impiego e la decadenza, se l'interessato sia impiegato pubblico.

Per rendere ancora più coerente il complesso delle norme, viene proposto che, decorso il periodo di interdizione, l'impiegato decaduto possa presentare domanda di riassunzione, come è già previsto per altri casi di decadenza; il periodo trascorso fuori dal pubblico impiego rimane escluso dal computo per l'anzianità a tutti gli effetti economici, di carriera, di quiescenza, salvo il diritto alla pensione, quando ne ricorrano le condizioni, durante la lontananza dall'impiego.

Si confida in un favorevole esame da parte degli onorevoli senatori.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il numero 7) dell'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1967, n. 223, è abrogato.

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, è sostituito dal seguente:

« L'impiegato incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare, quando incorre nella cancellazione dalle liste elettorali ».

Art. 3.

Sono abrogate tutte le norme che impediscono l'accesso all'impiego presso qualsiasi pubblica amministrazione a causa di condanne penali.

Non possono accedere all'impiego presso qualsiasi pubblica amministrazione coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico.

Art. 4.

È abrogata ogni norma che dispone la destituzione dall'impiego presso qualsiasi pubblica amministrazione a causa di condanne penali.

L'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, si applica ai rapporti di impiego presso qualsiasi pubblica amministrazione.

Art. 5.

L'impiegato dello Stato o di altra pubblica amministrazione che sia stato destituito, in applicazione delle norme della presente leg-

ge, ha diritto alla riassunzione in servizio, su domanda da presentarsi entro sei mesi dalla reiscrizione nelle liste elettorali. La riassunzione avviene ai sensi dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17.

Art. 6.

Il diritto alla riassunzione spetta, alle stesse condizioni di cui al precedente articolo, all'impiegato che sia stato destituito in applicazione delle norme abrogate dalla presente legge. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla reiscrizione nelle liste oppure dall'entrata in vigore della presente legge, se posteriore alla reiscrizione.